

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A FREDDO DI MEZZI ATTREZZATI PER LA RACCOLTA RIFIUTI NEL COMUNE DI MESAGNE (BR) MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 – CIG (vedi lotti)

Art. 1 — OGGETTO IMPORTO DELL'APPALTO

Oggetto: procedura selettiva per l'affidamento del Servizio di **Noleggio a freddo** "Full Service", della durata di 3 mesi, in lotti separati dei seguenti mezzi:

- **Lotto 1 - CIG 7220412878** - n° 17 autoveicoli minicostipatore , immatricolati non prima dell’anno 2012, a vasca ribaltabile volumetria 5 mc circa munito di voltabidoni con attacco a pettine e DIN per lo svuotamento di bidoni di volumetria 80-360 litri e di cassonetti sino 1100 litri. Telaio MTT 35 q.li motorizzazione EURO 5 - **€ 102.000,00** (IVA esclusa);
- **Lotto 2 - CIG 7220436C45** - n° 3 autocompattatori a caricamento posteriore, immatricolati non prima dell’anno 2012, volumetria 26 mc circa muniti di voltabidoni con attacco a pettine e DIN per lo svuotamento di bidoni di volumetria 80-360 litri e di cassonetti sino 1100 litri. Telaio a tre assi MTT 260 q.li motorizzazione EURO 5 - **€ 36.000,00** (IVA esclusa);
- **Lotto 3 – CIG 7220456CC6** - n° 1 attrezzatura multilift per la movimentazione di cassoni scarrabili montata su telaio tre assi MTT 260q.li con motorizzazione EURO 5 - **€ 9.000,00** (IVA esclusa);
- **Lotto 4 – CIG 7220466509** - n° 1 Spazzatrice aspiranti idrostatica da 5 mc, immatricolata non prima dell’anno 2012, con terza spazzola - Motorizzazione Euro 5 - **€ 12.000,00** (IVA esclusa).

La Stazione appaltante corrisponderà al Fornitore, per ciascun veicolo noleggiato, **l'importo trimestrale** risultante dalla scheda d'offerta che comprende, oltre alla messa a disposizione del mezzo, ogni tipologia di riparazione/manutenzione/prestazioni previste dal presente Capitolato.

Si specifica che con riferimento ai predetti lotti 1 e 2, dato il numero e la specificità, vi potranno essere anche più fornitori aggiudicatari di una porzione di lotto, in quanto in gara sarà possibile anche fare un’offerta per un numero inferiore rispetto a quello indicato nel lotto.

Art. 2 - PREMESSA E DEFINIZIONE

Il presente capitolato disciplina gli aspetti tecnici e le condizioni della fornitura del servizio di Noleggio a Breve Termine di veicoli senza conducente che dovrà includere:

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Soccorso stradale e gestione sinistri

Sostituzione pneumatici con relativa gestione estivi ed invernali

Veicolo sostitutivo della medesima categoria per tutti gli autoveicoli fermi per qualsiasi motivo

Ciascun veicolo dovrà essere munito delle seguenti coperture assicurative:

R.C.A Copertura Responsabilità Civile Auto obbligatoria per legge con un massimale non inferiore a € 7.000.000,00 (settemilioni)

Incendio e Furto, totale o parziale, ed eventuali danni relativi ad avvenuto ritrovamento o rischi assimilabili fino al totale valore commerciale dei mezzi

Kasco Copertura Assicurativa per Danni da Circolazione, una copertura per tutti i danni derivanti dall'utilizzo dei veicoli in strada ed altri rischi connessi quali, ad esempio, la rottura dei cristalli e gli atti vandalici.

PAI Copertura Infortuni del Conducente.

Gestione multe

Fatturazione elettronica (e-mail)

Art. 3 - REQUISITI DI CONFORMITA'

I veicoli dovranno essere in perfetta efficienza di meccanica e carrozzeria; la data della prima immatricolazione dovrà essere successiva alla data 1/01/2012.

I veicoli dovranno essere ufficialmente commercializzati nel mercato nazionale dalle rispettive case costruttrici.

I veicoli saranno coperti da garanzia del produttore e/o del noleggiatore secondo le norme europee, sollevando la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivate da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi o altre inadempienze.

I veicoli dovranno essere conformi a tutte le leggi vigenti alla circolazione ed alla normativa europea antinquinamento.

I veicoli dovranno inoltre essere in regola con la normativa fiscale in materia di tassa di proprietà e delle coperture assicurative di legge obbligatorie a livello nazionale, per tutta la durata del noleggio che si intenderà compreso dalla consegna, inizio noleggio, fino alla reale riconsegna dei singoli automezzi, a fine noleggio, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità civile e penale derivate da inadempienze del Fornitore a livello tasse e coperture assicurative di legge.

La Stazione appaltante potrà in ogni momento chiedere la sostituzione del veicolo qualora lo stesso abbia richiesto, negli ultimi sessanta giorni consecutivi successivi alla consegna, più di cinque interventi di manutenzione straordinaria per malfunzionamento del veicolo, non dovuti ad incuria del conducente del veicolo, usura ed esclusi quelli resisi necessari a seguito di sinistri.

In ogni caso il Fornitore avrà l'obbligo di rendere il veicolo efficiente ed utilizzabile da parte della Stazione appaltante fornendo, senza oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante, tutti i servizi previsti nel presente capitolato e comunque necessari per il ripristino del veicolo ed in linea con il servizio di Noleggio a Termine.

La Stazione appaltante potrà provvedere in proprio all'eventuale installazione di sistemi di localizzazione satellitare nonché ad apporre scritte pubblicitarie/logo aziendale.

Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Le prestazioni contrattuali avranno durata di tre mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto.

La restituzione degli stessi dovrà avvenire senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante alle modalità indicate all'art. 18 "Riconsegna del veicolo".

Art. 5 - CONSEGNA DEI VEICOLI E DECORRENZA DEL NOLEGGIO

I veicoli saranno consegnati presso la sede della Stazione appaltante o, previo accordo, presso altro luogo indicato dalla Stazione appaltante. Le consegne dovranno avvenire in un giorno lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

Il Fornitore invierà comunicazione scritta a mezzo e-mail alla Stazione appaltante almeno 5 cinque giorni lavorativi prima della messa a disposizione del veicolo.

Il Fornitore, dovrà mettere a disposizione i mezzi entro le date previste per la consegna come riportato all'art. 6 "Tempi di consegna".

Il Fornitore dovrà tenere aggiornata la Stazione appaltante su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna. In tali casi eccezionali e documentabili, il Fornitore dovrà in ogni caso attivarsi affinché i tempi massimi di consegna del veicolo siano rispettati.

Tempestivamente e comunque almeno 7 giorni naturali e consecutivi prima della data prevista di consegna, il Fornitore deve comunicare alla Stazione appaltante la nuova data di consegna, che comunque non potrà eccedere i 7 giorni naturali e consecutivi dell'originaria data di consegna.

Il contratto e relativo canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo da parte della Stazione appaltante, che dovrà avvenire entro 5 cinque giorni lavorativi successivi alla messa a disposizione del veicolo.

Al momento del ritiro i veicoli dovranno essere dotati di contrassegno e certificato assicurativo, della documentazione attestante il pagamento della tassa di possesso, della carta di circolazione, del manuale operativo e del modulo CAI.

I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master, (se prevista) documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando di antifurto (se previsto).

L'attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo.

La Stazione appaltante, nella persona da essa delegata, all'atto del ritiro constaterà che i veicoli siano conformi all'ordinativo di fornitura emesso e sottoscriverà il verbale di consegna del Fornitore.

Il verbale, emesso in duplice copia, dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

riferimenti contratto di appalto (CIG),

durata contrattuale,

descrizione commerciale dei veicoli, targa, telaio, colore,

elenco accessori/optional richiesti

tipologia allestimento richiesto,

presenza a bordo di quanto previsto al precedente capoverso (contrassegno e certificato assicurativo, ecc.)

km alla consegna,

data e ora di consegna,

dichiarazione di assenza di danni visibili

Il verbale di consegna sarà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.

La mancata prestazione o il ritardo nella consegna per cause non imputabili alla Stazione appaltante determinerà, a carico dell'Appaltatore, l'applicazione di penali pari ad €. 100,00 per ogni giorno di ritardo ed €. 1.000,00 per mancato adempimento delle altre prescrizioni contrattuali, oltre che l'addebito delle spese sostenute dalla Stazione appaltante.

Art. 6 - TEMPI DI CONSEGNA VEICOLI

A partire dalla data di sottoscrizione del contratto di nolo, il Fornitore dovrà consegnare il mezzo di cui si è aggiudicata la fornitura, entro 7 giorni, allestito come indicato all'art.1 e lotto corrispondente.

Art. 7 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nel caso di aggiudicazione provvisoria, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione, il Fornitore sarà tenuto:

A. Ad indicare il nominativo del Responsabile del Servizio assistenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail e numeri telefonici e di fax dedicati al servizio di call center a servizio della Stazione appaltante, che avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni ed, in particolare:

richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e consegna

richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne

richieste di consulenza sui servizi in convenzione

altre richieste di informazione tecniche commerciali.

B. A presentare documentazione attestante il rapporto in essere con i centri di assistenza dichiarati in sede di gara.

Art. 8 - RETE ASSISTENZA

Il Fornitore dovrà assicurare la presenza di una rete di punti di assistenza con esso convenzionati presso i quali gli autoveicoli noleggiati potranno fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, degli interventi di carrozzeria, assistenza sostituzione e gestione pneumatici, o qualsiasi altro intervento si renda necessario all'utilizzo dei veicoli noleggiati.

Il Fornitore, pena l'esclusione, dovrà garantire, in sede di gara, di avere, per ciascuna delle sedi aziendali di seguito indicate, convenzioni attive o di impegnarsi, entro la sottoscrizione del contratto, ad attivare convenzioni con almeno due centri di assistenza meccanica autorizzati dalla casa madre, in grado di espletare i servizi di meccanica, di carrozzeria, un centro assistenza pneumatici ed un punto per il ritiro dei veicoli sostitutivi garantiti e messi a disposizione per tutti gli interventi che necessiteranno un fermo veicolo superiore alle ore 8 (otto) lavorative preventivate. I centri convenzionati dovranno essere ubicati entro km 10 dalle sedi aziendali e punti operativi di seguito elencati:

Mesagne (BR)

Bitonto (BA)

Il Fornitore dovrà garantire un servizio di assistenza telefonica con numero verde in grado di indicare in modo tempestivo il centro di assistenza più vicino, la sua localizzazione, l'orario di servizio, recapito telefonico ed eventuale referente, in modo di poter comunque dare supporto ai conducenti e responsabili parco autoveicoli.

Il Fornitore si impegna a garantire e mettere a disposizione della Stazione appaltante, l'elenco dettagliato dei centri di servizio/punti assistenza convenzionati nel territorio indicato.

Il Fornitore si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante ad ogni richiesta, successivamente al primo invio, l'elenco aggiornato dei centri convenzionati.

Il Fornitore si impegna, altresì a mantenere invariato per tutta la durata del contratto, il numero dei centri servizio/punti assistenza convenzionati su tutto il territorio nazionale.

Il Fornitore s'impegna a garantire e convenzionare eventuali nuovi centri assistenza richiesti dalla Stazione appaltante, in caso di non soddisfazione per quelli già convenzionati.

Art. 9 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Sono a carico del Fornitore tutti i controlli periodici, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli. Tutti i costi derivati da tali interventi si intendono remunerati in modo forfetario dal canone di noleggio, con esclusione di quelli imputabili ad un uso improprio senza che, riguardo agli stessi, il Fornitore possa reclamare alcunché nei confronti della Stazione appaltante.

Per manutenzione ordinaria si intendono tutte le operazioni necessarie alle registrazioni e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle rispettive case costruttrici, dal Fornitore o comunque con frequenze programmate, tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento.

Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria, la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito di percorrenza, come esempio: Oli e liquidi in genere, filtri, freni, cinghie, pneumatici, ecc.

Per manutenzione straordinaria si intendono tutte le operazioni meccaniche atte a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili alla manutenzione ordinaria e comunque necessarie per ripristinare le funzionalità del veicolo e renderlo idoneo all'uso, come esempio: frizione, tubi di scarico, batteria, cuscinetti, ecc.

Il Fornitore si impegna a far effettuare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria entro le 24 ore solari successive (esclusi sabato e domenica e festivi) all'ora di consegna presso il centro di servizio/punto assistenza, purché l'intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo.

Per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali non siano disponibili od il lavoro sia particolarmente complesso e richieda maggior tempo.

Comunque, salvo accordi con la Stazione appaltante, in caso di fermo veicolo prolungato oltre le 24 ore solari, restano fermi comunque gli obblighi richiesti al Fornitore per l'assegnazione di un veicolo sostitutivo come previsto all'art. 14 "Autoveicolo sostitutivo".

La manutenzione del veicolo nel suo insieme sarà totalmente a carico del Fornitore fatto salvo quanto segue che sarà a carico della Stazione appaltante:

il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;

la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;

il carburante;

il lavaggio esterno ed interno.

Qualsiasi riparazione addebitabile alla Stazione appaltante sarà subordinata alla preventiva autorizzazione scritta da parte della Stazione appaltante stessa, pena il non addebito.

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, la Stazione appaltante potrà provvedere direttamente ad eventuali piccole riparazioni (necessarie per garantire la fruibilità del veicolo con l'esclusione dei rimbocchi liquidi, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei centri di servizio/punti assistenza del Fornitore, fino ad un ammontare di € 300,00 (euro trecento) IVA esclusa.

La spesa sostenuta dalla Stazione appaltante sarà rimborsata dal Fornitore, a presentazione fattura, regolarmente intestata al Fornitore, da inviare entro 15 gg. dalla avvenuta riparazione.

Art. 10 - PNEUMATICI

Il Fornitore "impegna a gestire e fornire pneumatici estivi ed invernali.

Il Fornitore provvederà alla sostituzione degli pneumatici con altrettanti di primarie marche e della stessa misura, di quelli originali e previsti nel libretto di circolazione.

La Stazione appaltante, è tenuta a controllare periodicamente lo stato dei pneumatici, richiedendone la sostituzione in caso di raggiungimento dei limiti di usura previsti dalla normativa vigente.

Il Fornitore si impegna, entro i limiti sopra riportati, a garantire la sostituzione dei pneumatici estivi ed invernali secondo piano programmato e delle normative stradali vigenti sul territorio nazionale, con altrettanti di primarie marche e della stessa misura, di quelli originali e previsti nel libretto di circolazione.

Se si rendesse necessario la sostituzione di un solo pneumatico, qualora quello vecchio sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo, dovranno essere sostituiti entrambi.

E' ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per asse ed i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli sul restante asse.

Art. 11- RIPARAZIONE CARROZZERIA

Il Fornitore provvederà ad ogni riparazione di carrozzeria sia che questa si sia resa necessaria a causa di un guasto ad un componente del veicolo riconducibile a carrozzeria come ad esempio serrature, meccanismi alza vetri, sedili, guarnizioni ecc., sia a causa di incidenti, passivi e attivi che dovranno essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte della Stazione appaltante.

Il veicolo sarà riparato presso le carrozzerie convenzionate del Fornitore o centri di servizio, a regola d'arte ed in modo da escludere qualsiasi conseguenza negativa alla Stazione appaltante ed ai conducenti da questa delegati, dovuti ad interventi male effettuati che rendano insicuro l'uso del veicolo.

Art. 12 - SOCCORSO STRADALE

Il Fornitore s'impegna a fornire un servizio di soccorso stradale, operante 24h su 24h per tutti i giorni dell'anno, attivabile telefonicamente, che garantisca almeno le prestazioni di seguito riportate:

Dovrà essere possibile fruire gratuitamente del traino dal punto di fermo, fino ad un centro di servizio / punto assistenza o carrozzeria ove i veicoli possano essere riparati.

L'organizzazione di soccorso ed assistenza, in caso di non riparabilità del veicolo, dovrà assistere il conducente.

Il servizio potrà essere attivato mediante semplice richiesta telefonica.

Al conducente del veicolo potrà al più essere richiesta l'esibizione di tessere d'assistenza o altri documenti di legittimazione; viene escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione, da parte del conducente.

Detto servizio di soccorso stradale potrà essere prestato dal Fornitore o da altra Società da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata preventivamente alla Stazione appaltante; in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, faranno carico esclusivamente al Fornitore.

Il servizio/soccorso dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo o direttamente dalla Stazione appaltante e reso disponibile entro ore 2 fatto salvo particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui la Stazione appaltante dovrà essere avvisata.

La mancata prestazione o ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione della penale pari ad €. 1.000,00 oltre il riaddebito per le spese sostenute dalla Stazione appaltante.

Art. 13 - ASSICURAZIONI E GESTIONE SINISTRI

Il Fornitore dovrà fornire il veicolo munito delle coperture assicurative obbligatorie per legge, nonché delle garanzie sotto precisate:

Copertura assicurativa obbligatoria R.C.A. Responsabilità Civile Auto oltre danni R.C. non tutelati dalla R.C.A. per un massimale non inferiore a € 7.000.000,00 (settemilioni), senza franchigia.

Incendio e Furto, totale o parziale del veicolo, ed eventuali danni relativi ad avvenuto ritrovamento, compreso l'allestimento dei mezzi, senza franchigia.

La polizza furto non coprirà merci, attrezzature ed oggetti lasciati a bordo del veicolo ed eventuali accessori e apparecchiature installate sui veicoli dalla Stazione appaltante.

Kasco Copertura Assicurativa per Danni da Circolazione guasti accidentali e rischi assimilabili, senza franchigia

PAI Copertura Infortuni del Conducente, senza franchigia.

Eventi socio politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli, senza franchigia.

Assistenza legale dei conducenti dei veicoli e della Stazione appaltante, ovvero della gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali, civili e penali.

Ogni polizza dovrà prevedere l'espresa rinuncia alla rivalsa nei confronti della Stazione appaltante e/o del conducente.

Riguardo alla presenza a bordo dei veicoli della documentazione comprovante la copertura assicurativa RCA (certificato assicurativo con relativo contrassegno), il Fornitore s'impegna di dotare ogni veicolo all'atto della consegna di tali documenti e far recapitare alla sede della Stazione appaltante i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi. La gestione dei sinistri dovrà essere effettuata dal Fornitore che dovrà assistere la Stazione appaltante circa le pratiche da intraprendere (costatazione incidente, mod. sinistro, denuncia alle Autorità competenti, ecc.)

Art. 14 - AUTOVEICOLO SOSTITUTIVO

Il servizio incluso nel canone mensile prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo:

- a) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore a ore 8 lavorative preventivate;
- b) per furto dell'autoveicolo noleggiato;
- c) quando, anche a seguito della riparazione, l'autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
- d) per danno grave all'autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore fino a definizione del nuovo contratto.

L' autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 48 (ore) ore lavorative dalla richiesta, inviata in sede di previsione del fermo tecnico (a), compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio. La vettura sostitutiva dovrà essere della categoria e tipologia pari al mezzo da sostituire. Eventuali eccezioni dovranno essere concordate con la Stazione appaltante.

Il Fornitore potrà mettere a disposizione un veicolo sostitutivo direttamente o eventualmente anche tramite primarie società di noleggio.

I veicoli sostitutivi, garantiti dal Fornitore, avranno le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per il veicolo sostituito.

All' autoveicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni del presente Capitolato.

In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all'atto della consegna o riconsegna.

Resta inteso che, nel caso il Fornitore si avvalga di società di noleggio, la Stazione appaltante, rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società.

Il Fornitore, si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare la Stazione appaltante e conducente da ogni problema.

Sarà cura della Stazione appaltante comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo sostitutivo e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.

Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso un Centro dedicato indicato dal Fornitore, possibilmente presso i centri o punti di assistenza e comunque entro 10 Km dal punto indicato dalla Stazione appaltante.

Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato entro il termine di 1 giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. Negli altri casi (danno grave, furto, autoveicolo riparato in modo non idoneo all'uso) la riconsegna deve avvenire entro 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo.

Sarà comunque addebitata alla Stazione appaltante, ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo sostitutivo (es. carburante, etc.).

La mancata prestazione o il ritardo del servizio di autoveicolo sostitutivo, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione delle penali oltre che l'addebito delle spese sostenute dalla Stazione appaltante.

Art. 15 - CANONE MENSILE

I canoni mensili offerti dal Fornitore, fatto salvo quanto riportato nei paragrafi seguenti, si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto di noleggio e non sarà dunque riconosciuta alcuna maggiorazione degli stessi.

Un eventuale adeguamento sarà previsto solo per fatti imprevedibili che accadano esterni alla capacità di intervento del fornitore, quali aumenti della tassa di possesso degli autoveicoli, aumenti delle polizze assicurative, eventuali sovrattasse o istituzione di tributi momentanei o straordinari connessi agli autoveicoli e riscontrabili da fonti ufficiali, quali Gazzetta Ufficiale, ecc. Tutti gli aumenti dovranno essere calcolati esclusivamente sui costi aumentati e dovranno essere comunicati prima della relativa fatturazione.

Su detti aggiornamenti viene calcolata una franchigia del 5% e verranno riconosciuti solo gli aumenti superiori.

L'Appaltatore decadrà da ogni richiesta di revisione dei prezzi se non pervenuta entro il termine di 60gg dall'esecuzione del contratto di noleggio.

Art. 16 - ECCELENZE CHILOMETRICHE

Il Fornitore, alla scadenza del contratto di noleggio, non potrà avanzare alcuna richiesta di addebito o rimborso di spese e costi aggiuntivi rispetto al canone pattuito con la Stazione appaltante per eventuali chilometri eccedenti il monte chilometrico previsto in ogni singolo contratto di noleggio

Art. 17 - FACOLTA' DI PROROGA

Sarà facoltà della Stazione appaltante comunicare, per iscritto e con 7 gg di anticipo rispetto alla data di scadenza del contratto di noleggio in essere, di prorogare la scadenza del contratto, rimandando la consegna dei singoli veicoli per un periodo massimo di mesi uno dalla data di scadenza contrattuale alle stesse condizioni dell'ultimo canone applicato.

Art. 18 - RICONSEGNA DEL VEICOLO

La Stazione appaltante s'impegna, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o di scadenza anticipata, a contattare il Fornitore ed a riconsegnare i veicoli presso la sede originaria di consegna o in sede diversa se precedentemente concordato con il Fornitore e nelle condizioni in cui li ha ricevuti, salvo il normale stato d'usura.

Il Fornitore s'impegna a stipulare un verbale di riconsegna del veicolo nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria e/o di meccanica non riconducibili alla naturale vetustà dei veicoli.

Eventuali spese di ripristino del veicolo non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitati alla Stazione appaltante, previa

dichiarazione di congruità da parte di quest'ultima, mediante fatturazione e salvo una franchigia di € 300,00 per veicolo.

In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte della Stazione appaltante, verrà nominato, di comune accordo con il Fornitore, un perito iscritto all'albo dei periti, il cui giudizio sarà insindacabile. In caso di mancato accordo sulla nomina una delle due parti potrà richiedere la nomina al Presidente del Tribunale di Bari.

Art. 19 - STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito della presente procedura, verrà stipulato un apposito contratto.

Ai sensi del DLgs n.50/2016 e sue m. ed i. la stipula del relativo contratto avrà luogo, previa costituzione da parte dell'aggiudicatario della garanzia fideiussoria "GARANZIA DEFINITIVA" nonché alla verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e seg.

Qualora il contratto non venga perfezionato, in assenza di giustificati motivi da parte dell'aggiudicatario, la Stazione appaltante, dopo formale diffida, si riserva la facoltà di annullare l'aggiudicazione ed in tale caso potrà incamerare il deposito cauzionale provvisorio, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

L'efficacia del contratto è risolutivamente condizionata al negativo esito della verifica da parte della Stazione appaltante della sussistenza, in capo all'aggiudicatario, dell'effettivo possesso dei requisiti, come indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di selezione.

Laddove si verifichi la mancata sussistenza di anche uno solo dei requisiti, l'aggiudicatario decadrà dall'affidamento.

Art. 20 - GARANZIA DEFINITIVA

Contestualmente alla stipula del contratto di appalto, il soggetto aggiudicatario è tenuto a costituire una fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% del valore dell'importo contrattuale, a favore della Stazione appaltante, conformemente a quanto stabilito dal d.lgs. n. 50/2016.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, avente i requisiti di garanzia autonoma, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle disposizioni contrattuali.

In caso di decurtazione dell'ammontare della garanzia per fatti imputabili all'affidatario, quest'ultimo è obbligato a reintegrare la cauzione entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dall'escussione. Entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione delle prestazioni sarà emesso il certificato di regolare esecuzione del servizio con il quale sarà svincolato il documento cauzionale.

Art. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEL CREDITO

È assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, così come qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all'incasso, salvo che la Stazione appaltante non le riconosca espressamente con apposito provvedimento.

Art. 22 - RISERVA DI NON DARE CORSO ALLA GARA E DI NON PROCEDERE ALLA STIPULA CONTRATTUALE

La Stazione appaltante si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dal Codice degli Appalti vigente;
- b) sospendere, annullare, revocare, re indire o non aggiudicare la gara motivatamente; non procedere all'aggiudicazione; non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione, motivando la decisione.

L'espletamento della procedura di gara non costituisce per la Stazione appaltante obbligo di affidamento dell'appalto in oggetto e in nessun caso ai concorrenti, ivi incluso l'eventuale aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell'offerta anche in caso di annullamento, sospensione o revoca della presente procedura.

La Stazione appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 23 - PAGAMENTI

I pagamenti verranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da inviare a cra del fornitore ogni fine mese.

I mandati di pagamento saranno intestati direttamente alla ditta aggiudicataria ed i costi sostenuti per le operazioni di incasso saranno a carico dello stesso.

Art. 24 - INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE

Non sono previste interferenze tra lavori del committente e dell'impresa esecutrice del servizio ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08, così come integrato dal D.Lgs. 106/09.

Qualora nel corso del contratto dovessero verificarsi condizioni di rischio dovute a interferenze tra lavori del committente e dell'aggiudicatario, sarà effettuata una "riunione di coordinamento" tra le Parti.

Art. 25 – QUALITA' E AMBIENTE

Ogni tipo di prestazione dovrà consentire di mitigare l'impatto ambientale.

In particolare l'impresa aggiudicataria dovrà trattare con particolare attenzione tutti gli aspetti in qualche modo riconducibili a tematiche di qualità e ambiente, a titolo di esempio non esaustivo si citano gli aspetti di risparmio energetico, emissione di rumore, emissioni in atmosfera, marcature di prodotto specifiche, individuazione e valutazione preventiva degli aspetti ambientali correlati e quant'altro riconducibile alle tematiche della qualità e dell'ambiente.

Art. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DEL FORNITORE

Il contratto relativo al presente affidamento s'intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di:

inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza contributiva;

inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;

quando il Fornitore si rifiuti senza motivo valido di adempiere alle prescrizioni della Stazione appaltante e sospenda o ritardi le forniture o si renda irreperibile;

quando il Fornitore causi direttamente o indirettamente un danno economico alla Stazione appaltante;

quando il Fornitore si renda responsabile di inosservanze tali da creare pericoli per la sicurezza dei lavoratori propri e della Stazione appaltante (la risoluzione sarà operante con la terza infrazione rilevata in forma scritta);

quando il Fornitore si renda colpevole di frode o di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita della fornitura e/o da far cessare il rapporto fiduciario instaurato con il contratto;

quando il Fornitore si renda responsabile senza validi motivi di fatti o circostanze che causino un serio pregiudizio dell'immagine della Stazione appaltante nei confronti dell'utenza;

quando il Fornitore affidi, senza autorizzazione, interventi o comunque prestazioni facenti parte del presente servizio, in subappalto a terzi.

Nei casi succitati la Stazione appaltante si rivarrà, per il risarcimento dei danni e delle spese, sui crediti dell'aggiudicatario e, in loro assenza o insufficienza, sul deposito cauzionale, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale danno.

La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, nel caso di constatata incapacità della ditta ad eseguire le forniture ordinate e nel caso di gravi ritardi nella loro esecuzione come, per esempio, la mancata capacità di garantire la manutenzione.

In tal caso la Stazione appaltante, con lettera raccomandata, informerà l'Impresa della sua intenzione di risolvere il contratto dando termine quindici giorni per adempiere.

Scaduto tale termine senza esito soddisfacente, la Stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto.

Il contratto si intenderà altresì risolto qualora l'ammontare complessivo delle penali comminate superi il 10% dell'importo contrattuale.

L'Impresa avrà diritto al solo pagamento, con i prezzi di offerta delle forniture eseguite.

Art. 27 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia, è competente il FORO DI BARI.

Art. 28- TRATTAMENTO DEI DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di Protezione dei Dati Personali"), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

titolare del trattamento è Azienda Servizi Vari SpA con sede in Bitonto (BA) Viale delle Nazioni n.14;

il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della presente gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;

il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della Commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

i dati non verranno diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.